

ESTRATTO

Repertorio N. 4.092 Raccolta N. 2.887

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

**"TREVISOSMARTCOMMUNITY" e Verbale di assemblea dell'Associazione
"Trevisosmartcommunity"** Repertorio n. 4673 Raccolta 3.330

STATUTO "TREVISOSMARTCOMMUNITY"

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita un'Associazione non avente finalità di lucro, apolitica e apartitica, sotto la denominazione sociale **"TREVISOSMARTCOMMUNITY"**, regolata dal presente statuto e dalle norme in materia.
2. L'associazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi di legge.

Articolo 2 - Sede legale

1. L'Associazione ha sede legale in Treviso, via Municipio n. 16, presso un locale messo a disposizione dal Comune di Treviso.
2. La sede legale è liberamente trasferibile ed il Consiglio Direttivo inoltre potrà istituire sedi ed uffici operativi sia in Italia che all'estero.
3. Il trasferimento della sede legale non costituisce modifica statutaria.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

1. L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità dell'associazione si esplicano preferibilmente nell'ambito del territorio nazionale.
2. L'associazione persegue in via principale lo scopo di creare una comunità di lavoro volta a contribuire col Comune di Treviso ad individuare il processo e l'agenda di trasformazione per rendere Treviso una città intelligente o "smart".
3. A tal fine si propone, nell'ambito di protocolli d'intesa col Comune di Treviso -e con i Soggetti di maggiore ambito territoriale ai quali partecipi il Comune di Treviso che delineino priorità e linee di indirizzo, di individuare e/o progettare e/o reperire finanziamenti e/o eseguire lavori / forniture / servizi / studi / ricerche intese ad educare la generalità dei cittadini, le istituzioni e gli attori del tessuto economico-produttivo ad una cultura per:
 - a) il miglioramento della qualità della vita;
 - b) la salvaguardia ambientale finalizzata al rispetto e superamento degli obiettivi energetici ed ambientali dei protocolli internazionali, in particolare del Patto dei Sindaci;
 - c) lo sviluppo economico e la crescita occupazionale;
 - d) il sostegno della ricerca e della forte collaborazione tra ricerca, innovazione, impresa;
 - e) sviluppare la comunicazione in materia di smart city
 - f) favorire la condivisione ed il perseguimento degli

obiettivi dell'associazione da parte delle imprese e di altri soggetti economici ed istituzionali.

4. L'associazione, nell'ambito delle finalità di cui sopra, si propone altresì di partecipare a bandi europei / nazionali / regionali anche in collaborazione col Comune di Treviso -e con Soggetti di maggiore ambito territoriale ai quali partecipi il Comune di Treviso e con utilizzo di proposte e supporto dei propri associati.

5. L'associazione, nell'ambito delle finalità di cui sopra, potrà svolgere attività patrimoniale, economica e finanziaria, nonché stipulare convenzioni, accordi, contratti, con i propri associati e/o con partners esterni, con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, organizzazioni (economiche e culturali, di categoria, pubbliche e private), Università, Centri di Ricerca, Poli scientifici.

Articolo 4 - Attività

1. Compete al Consiglio di Gestione dell'associazione, nell'ambito dei protocolli d'intesa col Comune di Treviso -e con Soggetti di maggiore ambito territoriale ai quali partecipi il Comune di Treviso di cui all'articolo 3, definire le attività da perseguire per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

2. Tali attività a titolo esemplificativo potranno riguardare:

- a) analisi delle azioni, iniziative, proposte;
- b) selezione delle stesse in funzione della loro rispondenza agli obiettivi, possibilità di realizzazione e finanziamento;
- c) individuazione di modifiche comportamentali atte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi e di strumenti di promozione e sostegno delle stesse;
- d) individuazione e realizzazione, anche attraverso il ricorso a terzi, di proposte di formazione correlate agli obiettivi;
- e) progettazione e realizzazione della comunicazione, della diffusione e della partecipazione, anche attraverso il ricorso a terzi;
- f) cura dei rapporti col Comune di Treviso e con Istituzioni, aziende, associazioni, privati coinvolti o da coinvolgere nel progetto;

Articolo 5 - Durata dell'associazione

1. La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2023 (duemilaventitre).

2. Con delibera dell'Assemblea degli associati è possibile prorogare o anticipare la durata dell'associazione.

Articolo 6 - Associati

1. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche con o senza personalità giuridica, che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Gli Associati sono ripartiti nelle categorie seguenti:

- **Soci fondatori** - coloro, persone fisiche e persone

giuridiche, che hanno sottoscritto l'iniziale atto di costituzione dell'associazione;

• **Soci istituzionali** - nominati tali dal Consiglio di Gestione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione dell'associazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione stesso;

• **Soci partecipanti** - nominati tali dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscano alla vita delle medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

3. La qualifica di Socio istituzionale e di Socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. Le persone fisiche che non aderiscono in qualità di associati potranno rivestire il ruolo di **simpatizzanti**, esterni alla compagine associativa, come indicato all'art 8.

5. Tutti gli associati ed i simpatizzanti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi ed al patrimonio dell'associazione, sono previste le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

6. Il numero degli associati è illimitato e ogni associato ha diritto ad un solo voto in Assemblea.

7. L'adesione potrà avvenire anche in tempi successivi alla prima raccolta di adesioni.

Articolo 7 - Recesso ed esclusione

1. Tutti gli associati possono recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inoltrare, in qualsiasi momento a mezzo raccomandata con RR o posta elettronica certificata, al Consiglio di Gestione. Il recesso ha decorrenza col 31 dicembre dell'anno solare in corso e l'associato è tenuto a pagare la quota associativa dovuta per l'anno in corso.

2. Inoltre la qualifica di associato e di simpatizzante può venire meno per decisione motivata a maggioranza assoluta del Consiglio di Gestione, per i seguenti motivi:

a) in caso sorgano inadempienze gravi e reiterate degli obblighi derivati dal presente Statuto o dai regolamenti;

b) quando siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclu-

sione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. In ogni caso la perdita della qualità di associato e di simpatizzante non comporta il sorgere di alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né a favore dell'interessato né dei suoi eredi o aventi causa.

Articolo 8 - Simpatizzanti

1. Tutte le persone fisiche che condividono lo spirito e le finalità dell'associazione possono chiedere al Consiglio di Gestione di partecipare alle iniziative della stessa in qualità di simpatizzanti.

2. A tal fine sarà compito dell'associazione fornire indicazioni agli stessi sulle iniziative intraprese, nei modi e nei termini di volta in volta definiti dal Consiglio di Gestione.

Articolo 9 - Patrimonio e Fondo di Gestione dell'associazione

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle pubblicazioni, studi e ricerche effettuate dall'associazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

2. Il Fondo di Gestione dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative dei Soci istituzionali e dei Soci partecipanti;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dagli associati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

3. Le rendite e le risorse dell'associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'associazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

4. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 - Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di novembre l'Assemblea approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno. I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultati da ogni Associato.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti nel tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice civile in tema di società di capitali.
4. Gli organi dell'associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

Articolo 11 - Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Gestione;
 - il Presidente;
 - il Consiglio di Indirizzo;
 - il Collegio Sindacale, se istituito.

Articolo 12 Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'associazione.
2. Essa è costituita da tutti gli associati, iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea degli associati si riunisce per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nei termini previsti dall'articolo 10.
4. L'Assemblea si riunisce altresì ogniqualvolta ne faccia richiesta il Consiglio di Gestione o richiesta scritta un terzo degli Associati aventi diritto al voto.
5. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
6. L'Assemblea ordinaria:
 - approva i bilanci di previsione e consuntivo;
 - provvede alla nomina e al rinnovo dei componenti d e l Consiglio di Gestione;

- può istituire, anche su proposta del Consiglio di Gestione, il Collegio sindacale e provvede, in tal caso, alla nomina e al rinnovo dei suoi componenti.

7. L'assemblea straordinaria:

- delibera in ordine alla modifica dello Statuto;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda - che potrà aver luogo lo stesso giorno, ma a distanza di almeno due ore dalla prima convocazione qualunque sia il numero di associati presenti aventi diritto di voto.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto presenti all'Assemblea.

10. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda - da tenersi almeno a distanza di due ore dalla prima convocazione - con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto; la deliberazione di scioglimento è validamente assunta col voto favorevole della maggioranza dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto presenti all'Assemblea, fatta salva la maggioranza prevista nell'ultima parte del comma 10 del presente articolo per la deliberazione di scioglimento dell'associazione.

12. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte a mezzo di comunicazione scritta, spedita o trasmessa a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione di giorno, ora, luogo e argomenti all'ordine del giorno.

13. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

14. Ciascun associato può delegare un altro associato una volta sola all'anno.

15. Ciascun associato può ricevere solamente una delega per Assemblea.

16. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da colui che all'uopo viene nominato Segretario dall'Assemblea, e riportato in un apposito libro conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

17. Gli associati in Assemblea votano per alzata di mano.

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la sovrintendenza dell'associazione e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Gestione nell'ambito dei propri membri tra quelli di nomina dei Soci istituzionali, e dura in carica due anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente designa, nell'ambito dei membri del Consiglio di Gestione, il Vicepresidente per la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento.

4. Il primo Presidente è nominato con l'atto costitutivo e dura in carica 6 mesi.

5. Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione, determinandone l'ordine del giorno;
- curare e sovrintendere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione;
- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione dei competenti Organi, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per evitare danni al corretto funzionamento dell'associazione.

Articolo 14 - Il Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri, inclusi il Presidente ed il Vicepresidente; tutti i consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

2. Il primo Consiglio è nominato con l'atto costitutivo e dura in carica 6 mesi.

3. La composizione del Consiglio di Gestione è la seguente:

- due membri eletti tra i Soci fondatori;
- due membri eletti tra i Soci istituzionali;
- un membro eletto tra i Soci partecipanti.

Articolo 15 - Funzioni del Consiglio di Gestione

1. Al Consiglio di Gestione spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione.

2. Al Consiglio compete altresì:

- l'ammissione di nuovi associati nelle diverse categorie e l'esclusione di associati;
- la predisposizione dei progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati;
- la determinazione delle quote associative e dei contributi di cui all'articolo 6;
- l'assunzione di dipendenti;
- la predisposizione e l'adozione dei regolamenti per la gestione dell'associazione;
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Indirizzo, di cui all'articolo 17;
- la predisposizione delle modifiche del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- proporre all'Assemblea di istituire il Collegio Sindacale.

3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da tre consiglieri.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei presenti, fatta salva la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Indirizzo che va deliberata con la presenza e col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Gestione.

5. Il Consiglio si riunisce presso la sede o luogo indicato nella convocazione da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

6. Nel caso di dimissione di membri del Consiglio, i componenti in carica provvedono alla sostituzione mediante cooptazione, tra i Soci della stessa categoria di quelli dimissionari, fino all'elezione dei membri da parte dell'Assemblea.

7. I nuovi consiglieri nominati dall'Assemblea resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

8. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario all'uopo nominato; verbale che, dopo la trascrizione nel libro delle adunanze del Consiglio, sarà sottoscritto dal Presidente e Segretario."

Articolo 16 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Gestione nell'ambito dei propri componenti.

2. Il Tesoriere sovrintende la contabilità dell'associazione e ne verifica la regolarità. Collabora nella formazione dei progetti di bilancio e nella tenuta dei libri sociali.

3. Lo stesso provvede alla gestione dei fondi dell'associazione sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente e dal Consiglio di Gestione.

Articolo 17 - Il Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da persone fisiche di chiara competenza ed esperienza nelle materie tecnico - scientifiche inerenti gli scopi dell'associazione di cui all'articolo 3, in numero variabile come risulta dal comma 2 del presente articolo, comunque nel massimo di trenta.

2. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono nominati, e possono essere revocati prima della scadenza, dal Consiglio di Gestione, tra i designati nel numero di uno da ciascuno dei Soci fondatori e dei Soci istituzionali. Qualora i Soci fondatori ed i Soci istituzionali siano in numero superiore a trenta, sono nominati nel rispetto del criterio proporzionale tra le due categorie di Soci.

3. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno il Presidente.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica 12 (dodici) mesi, fatta salva la revoca, ed alla scadenza possono essere nuovamente nominati. I nuovi componenti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti o quando ne sia fatta richiesta dal Presidente

del Consiglio di Gestione.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il Consiglio si riunisce presso la sede o luogo indicato nella convocazione da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

8. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario all'uopo nominato; verbale che, dopo la trascrizione nel libro delle adunanze del Consiglio, sarà sottoscritto dal Presidente e Segretario.

9. Il primo Consiglio è designato con l'atto di costituzione e dura in carica 6 mesi."

Articolo 18 - Funzioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è organo consultivo e propositivo dell'associazione nelle materie tecnico - scientifiche inerenti gli scopi dell'associazione di cui all'articolo 3.

2. Compete in particolare al Consiglio di Indirizzo esprimere il parere tecnico - scientifico di validazione, preventivo ed obbligatorio ma non vincolante, su piani, programmi, progetti ed azioni dell'associazione."

Articolo 19 - Il Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale, se istituito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Gestione, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea, di cui due iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio sindacale è organo di consulenza tecnico contabile dell'associazione, vigila sul suo corretto e legittimo funzionamento, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo redigendo apposite relazioni da sottoporre all'Assemblea ed effettua verifiche di cassa.

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea.

4. Provvede ad informare il Consiglio di Gestione con periodiche relazioni. I membri del Collegio sindacale restano in carica due esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 20 - Compensi

1. Tutte le cariche nell'associazione previste dal presente Statuto sono gratuite, eccetto quelle del Collegio sindacale.

2. E' consentito solamente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai membri del Comitato di Gestione nell'esercizio della loro funzione, il cui resoconto deve essere riportato nel bilancio consuntivo.

Articolo 21 - Telematica

1. Le riunioni degli Organi saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti

gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti le riunioni degli Organi si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza e dove deve pure trovarsi il Segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 22 - Scioglimento

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede anche alla nomina del liquidatore, determinandone i poteri e dando indicazioni sulla devoluzione del patrimonio sociale che dev'essere destinato per fini di pubblica utilità ovvero altri enti che perseguano finalità analoghe.

Articolo 23 - Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Norma transitoria

1. Gli organi dell'associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata nell'atto costitutivo e verranno successivamente integrati.